



**ORIGINALI**  
**COMUNE DI SCICLI**  
**(Provincia di Ragusa)**



\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 27

DEL 08/03/2012

**OGGETTO:** “Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.” - Approvazione.

L'anno duemiladodici, il giorno otto del mese di Marzo, alle ore 19,10, in Scicli e nella sala adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, su invito del Presidente datato 29/02/2012, Prot. N° 5751, notificato a norma di legge, in seduta di prosecuzione.

Presiede l'adunanza il Geom. Antonino Rivillito, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste la Dott.ssa Francesca Sinatra, Segretario Comunale.

Sono presenti i Consiglieri Comunali:

**CONSIGLIERI**

**PRESENTI**

- 1) RIVILLITO ANTONINO - (PID)
- 2) BRAMANTI VINCENZO - (UDC)
- 3) VERDIRAME ROCCO - (PROGETTO SCICLI)
- 4) CARBONE SALVATORE - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 5) CALABRESE SALVATORE - (GRUPPO MISTO)
- 6) AQUILINO GIANPAOLO - (PD)
- 7) CARUSO CLAUDIO - (PD)
- 8) GUTTA' AGATINO SALV. - (PDL)
- 9) ARRABITO MAURIZIO - (GRUPPO MISTO)
- 10) CANNATA ARMANDO - (PD)

11) CARUSO ANDREA - (PDL)

12) EPIRO BARTOLOMEO - (PATTO PER SCICLI)

**ASSENTI**

- 1) PACETTO VINCENZO - (PDL)
- 2) LOPES MARCO - (UDC)
- 3) BONINCONTRO LORENZO - (IDEA DI CENTRO VERSO IL PDL)
- 4) VENTICINQUE BARTOLOMEO - (GRUPPO MISTO)
- 5) FIDONE FABIO - (MPA)
- 6) CASERTA ADRIANO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 7) RUTA ROSARIO - (MOVIMENTO CULTURALE SCICLI E TU)
- 8) GALESÌ BARTOLOMEO - (PDL)

**Il Presidente** pone in discussione il punto all'o.d.g., avente ad oggetto: “Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.”

**Il Presidente** nomina scrutatori i C.C.: Caruso Andrea – Gutta – Caruso Claudio.

**Il Presidente** legge la proposta di emendamenti presentata dalla III<sup>a</sup> Commissione Consiliare, verbale del 05/03/2012. **(ALLEGATO 1).**

**Interviene alla seduta il C.C. Ruta – Presenti 13/20.**

**Si allontana il Presidente ed assume la Presidenza il C.C. anziano Bramanti – Presenti 12/20.**

**Il C.C. Verdirame** presenta ulteriori emendamenti alla proposta **(ALLEGATO 2).**

**Il C.C. Aquilino** propone di leggere prima gli articoli e poi gli emendamenti.

**Il C.C. Bramanti** precisa come procedere nei lavori del Consiglio.

**Il C.C. Verdirame** sostiene che, essendo di fronte ad un Regolamento nuovo, sarebbe opportuno che venga letto articolo per articolo.

*Scicli*  
*[Signature]*

Il C.C. Bramanti da lettura dell'art. 46, comma 7, del Regolamento del C.C. che disciplina la presentazione e la trattazione degli emendamenti ai Regolamenti.

Il C.C. Aquilino si dichiara d'accordo a proseguire i lavori come proposto dal C.C. Bramanti.

Il C.C. Bramanti invita il Comandante della P.M. ad illustrare il Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.

Il Com. di P.M., Dott.ssa Maria Sgarlata, relaziona in merito. Quindi, si passa alla trattazione degli emendamenti.

Il C.C. Verdirame illustra l'emendamento al 1° comma dell'art. 1 del Regolamento e precisamente:

**Art. 1 - Oggetto:**

- alla fine del 1° comma dopo "Comune di Scicli", aggiungere "e collegato alla sala di controllo presso la sede della Tenenza dei Carabinieri di Scicli e presso il Comando di Polizia Municipale".

Eliminare il secondo comma ed inserirlo al 2° comma dell'art. 3: Finalità.

Il C.C. Bramanti pone in votazione l'emendamento del C.C. Verdirame all'art. 1 che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Il C.C. Verdirame ritira l'emendamento all'art. 2 del Regolamento in trattazione.

Il C.C. Bramanti legge l'emendamento all'art. 3, comma 1, proposto dalla III<sup>a</sup> Commissione Consiliare e precisamente:

**Art. 3 - Finalità:**

- nel 1° periodo, dopo "... collegato alla centrale operativa" aggiungere "della Tenenza Carabinieri di Scicli e";

**Interviene alla seduta il C.C. Caserta – Presenti 13/20.**

Il C.C. Bramanti pone in votazione l'emendamento all'art. 3, comma 1, proposto dalla III<sup>a</sup> Commissione Consiliare che viene approvato all'unanimità dai presenti.

Quindi si passa alla trattazione degli emendamenti del C.C. Verdirame all'art. 3 e precisamente:

- al 1° comma, dopo "coinvolti nel trattamento" aggiungere il 2° comma già soppresso dell'art. 1: "2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010".

- il II° paragrafo del comma 1. diventa comma 3.: "3. L'accesso alle immagini e l'eventuale identificazione dell'interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli incaricati, per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento";

Viene inserito un nuovo comma 4., proposto dalla III<sup>a</sup> Commissione e precisamente: "4. Presso la centrale operativa della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere".

**Interviene alla seduta il C.C. Venticinque - Presenti 14/20.**

Il C.C. Bramanti mette in votazione gli emendamenti proposti dal C.C. Verdirame e dalla III<sup>a</sup> Commissione che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si passa all'art. 4.

Il C.C. Bramanti propone di sospendere la seduta per dar modo al C.C. Verdirame ed al Comandante della P.M. di confrontare gli emendamenti al fine di uniformarli in un'unica proposta da sottoporre al C.C..

Alle ore 19,45 la seduta è sospesa.

Alle ore 20,20 i lavori riprendono con la presenza di dodici Consiglieri. Si procede esaminando gli emendamenti unificati e concordati dal C.C. Verdirame e dal Comandante di P.M. **(ALLEGATO 3)**.

Il C.C. Gutta viene sostituito nelle funzioni dal C.C. Ruta. Quindi, si dà lettura degli emendamenti all'art. 4 del Regolamento e precisamente:

**Art. 4: Trattamento dei dati personali:**

- al comma 2.: sostituire il II° paragrafo con il seguente: "La disponibilità tempestiva di immagini presso la Tenenza Carabinieri e presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale".

- al comma 3, lett. c) dopo "traffico veicolare", aggiungere " identificazione di ingorghi";  
- dopo la lettera e) aggiungere le lettere f), g), h), i) :

f) - all'attivazione quale strumento al servizio della Protezione Civile sul territorio di Scicli;

g) - alla comunicazione agli utenti della strada delle vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia sulla viabilità;

h) - alla rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali di traffico";

i) - alla vigilanza del traffico veicolare";

**Interviene alla seduta il C.C. Cannata - Presenti 13/20.**

**Si allontana il C.C. Carbone – Presenti 12/20.**

**Il C.C. Bramanti** mette ai voti gli emendamenti all'art. 4 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

**Il C.C. Venticinque** propone di rinviare il Consiglio a domani sera alle ore 19,00.

**Il C.C. Aquilino**, pensando di interpretare la volontà del C.C. Venticinque, chiede ai Consiglieri di completare la trattazione del punto in esame.

**Il C.C. Venticinque** ritira la proposta di rinvio del Consiglio.

Si dà lettura degli emendamenti all'art. 6, e precisamente:

**Art. 6 - Responsabile:**

- comma 1: viene sostituito con il seguente: "I responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., sono nominati dal Sindaco e dalla Legione Provinciale dei Carabinieri. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione degli organi preposti a nominare".

- comma 5: alla fine del comma 5, dopo "... (ad es. Guardie particolari giurate addette alla sala controllo), aggiungere "nel caso in cui il Comune stipuli apposita convenzione".

**Rientra in aula il C.C. Carbone - Presenti 13/20.**

**Il C.C. Bramanti** mette in votazione gli emendamenti all'art. 6 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si dà lettura degli emendamenti all'art. 7 e precisamente:

**Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo:**

- I commi 1 - 2 e 3 vengono sostituiti come segue:

- comma 1: L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale autorizzati da rispettivi responsabili ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

- "comma 2: Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dai responsabili.

- "comma 3: Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di

... ai presenti regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto ai responsabili”.

**Il C.C. Bramanti** mette ai voti gli emendamenti all'art. 7 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si dà lettura degli emendamenti all'art 8:

**Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza:**

- comma 1: viene sostituito con il seguente: *“I responsabili, designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale”*

- comma 3: dopo “ ... agli organi”, aggiungere *“della Tenenza Carabinieri e della”*

- comma 6: viene sostituito con il seguente: *“Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini”.*

**Il C.C. Bramanti** mette in votazione gli emendamenti all'art. 8 che si approvano all'unanimità dei presenti.

**Interviene alla seduta il C.C. Arrabito - Presenti 14/20.**

Si dà lettura degli emendamenti all'art. 10:

**Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali:**

- al comma 2, terzo rigo, dopo “apposito atto”, aggiungere *“e comunicato preventivamente al Consiglio Comunale”.*

- il comma 3: viene sostituito con il seguente: *“Le telecamere di cui al precedente comma 2, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso le centrali operative. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando le sale di controllo non sono presidiate”.*

- il comma 4 viene integralmente sostituito con il seguente: *“ Per ciò che concerne i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue: La capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7 gg. 24h., giusto quanto previsto nel “Documento Tecnico” annesso all'allegato “Piattaforma della video sorveglianza integrata” alla direttiva del Ministero dell'Interno del 02/03/2012”.*

**Il C.C. Bramanti** mette ai voti gli emendamenti all'art. 10 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

Si dà lettura degli emendamenti all'art. 14 che di seguito si trascrivono:

**Art. 14 - Diritti dell'interessato:**

- al comma 1, lett. a) sostituire le parole “di ottenere la conferma dell'esistenza” con *“di conoscere l'esistenza”;*

- al comma 2, primo rigo, sostituire “lett. e), n. 1) con *“lett. c) punto 1.”.*

- al comma 5, ultimo rigo, dopo la parola *“posta elettronica.”* Sostituire il punto con la virgola ed aggiungere: *“che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni”.*

**Il C.C. Bramanti** mette in votazione gli emendamenti all'art. 14 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

si da lettura degli emendamenti all'art. 15 e precisamente:

**Art. 15 - Sicurezza dei dati:**

- al comma 1, secondo rigo, dopo la frase "presso la sede del Comando della Polizia Municipale", aggiungere "e della Tenenza Carabinieri ,"; al quarto rigo dopo "Polizia Municipale", aggiungere "e della Tenenza Carabinieri"; al sesto rigo, eliminare "dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato " e sostituirlo con "dai Comandanti o suoi delegati"

- al comma 2, dopo la parola "pubblico." il punto diventa "virgola" ed aggiungere "nella parte adibita a controllo."

**Il C.C. Bramanti** mette ai voti gli emendamenti all'art. 15 che vengono approvati all'unanimità dei presenti.

**Il C.C. Bramanti** mette in votazione la proposta così emendata che viene approvata all'unanimità dei presenti.

Tutto ciò premesso

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione di C.C. del Comandante di P.M., Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 01 del 23/02/2012, avente ad oggetto "**Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza**", che si allega alla presente;

**Richiamata** integralmente "per relationem" la parte motiva della suddetta proposta e ravvisatane la fondatezza;

**Visto** il foglio allegato del parere tecnico espresso dal Comandante di P.M., Dott.ssa Maria Sgarlata;

**Visti** gli emendamenti presentati dal C.C. Verdirame Rocco e dalla III<sup>^</sup> Commissione Elettorale esaminati ed approvati dal Consesso, che si allegano alla presente;

**Preso atto** delle superiori votazioni;

**Ritenuto** opportuno, oltrechè necessario, provvedere in merito;

**Visto** l'OREL vigente e la L.R. n° 48 dell'11/12/1991.

### DELIBERA

Per la causale in premessa:

1. Di approvare "**Il Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza**", così come emendato dal Consiglio Comunale, composto da n. 21 articoli che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

**Il C.C. Venticinque** propone di rinviare la seduta a domani sera 09/03/2012 alle ore 19,00.

**Il C.C. Caruso Claudio** chiede il motivo per il quale non presiede la seduta il Vice Presidente Cons. Venticinque.

**Il C.C. Venticinque** dichiara di non stare bene e quindi di non poter presiedere la seduta.

**Il C.C. Verdirame** propone di continuare i lavori anche di domenica.

**Si allontanano i C.C.: Cannata, Aquilino e Caruso Claudio - Presenti 10/20**

**Il C.C. Caruso Claudio viene sostituito nelle funzioni di scrutatore dal C.C. Verdirame.**

**Il C.C. Bramanti** mette ai voti la proposta di rinvio del C.C. Venticinque con il seguente esito:

Presenti 10

- Astenuti 2 (*Bramanti - Caserta*)
- Contrari 1 (*Ruta*)
- Favorevoli 7

La proposta di rinvio della seduta del Consiglio Comunale a domani sera 09/03/2012 alle ore 19,00 è approvata.

Alle ore 20,50 la seduta è sciolta.

**IL PRESIDENTE F.F.**  
*(Dott. Vincenzo Bramanti)*

*Vincenzo Bramanti*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*(Dott.ssa Francesca Sinatra)*  
*Francesca Sinatra*



**COMUNE DI SCICLI**

Provincia di Ragusa

**Comando di Polizia Municipale**

\*\*\*\*\*

Prot. n. 524 /P.M.

del 23/02/2012

**Al Commissario Straordinario  
Dott. ssa Margherita Rizza**

**Sede**

**OGGETTO:** Trasmissione proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1  
del 23/02/2012.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette, unitamente alla presente,  
la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.02.2012 avente ad  
oggetto "**Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza**".



IL COMANDANTE  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

*M. Sgarlata*

*Sgarlata*  
*[Signature]*



**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia di Ragusa*  
**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
*Tel 0932/835955 - fax 0932/836477*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 01

DEL 23/02/2012

**OGGETTO: Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.**

**IL COMANDANTE**

**Premesso** che nel territorio comunale sono in corso i lavori per l'installazione di un impianto di videosorveglianza;

**Che** pertanto è necessario dotarsi di un Regolamento Comunale per la disciplina degli impianti, così come previsto dalla normativa vigente;

**Tenuto conto** che l'impianto ed il relativo regolamento sono strumenti indispensabili finalizzati a:

- prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico e di disturbo alla quiete pubblica;
- monitoraggio del traffico veicolare, compresa la rilevazione delle targhe;
- al controllo in materia di abbandono di rifiuti, contrastando il fenomeno di degrado urbano;
- al controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione (bambini, giovani e anziani), garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

**Considerato** che il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività di videosorveglianza deve essere effettuato nel rispetto della normativa prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, nonché dei provvedimenti emessi dal Garante della Privacy.

**Ritenuto** pertanto opportuno adottare un provvedimento che disciplini l'utilizzo delle apparecchiature di videosorveglianza per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

**Tutto ciò premesso,**

**PROPONE**

al Consiglio Comunale di approvare l'allegato "Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza", che si allega alla presente proposta formandone parte integrante e sostanziale.

IL COMANDANTE  
(Dott. ssa Maria Sgarlata)

Visto : Il Commissario Straordinario  
(Dott. ssa Margherita Rizza)





# **COMUNE DI SCICLI**

Provincia di Ragusa

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**



Allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23/02/2012.

Oggetto: Regolamento Comunale per la disciplina della videosorveglianza.

---

PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990

## **PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli, li 23 febbraio 2012



**IL COMANDANTE DI P.M.**  
**(Dott. ssa Maria Sgarlata)**

*M. Sgarlata*

---

*B...*



**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia di Ragusa*



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

*Bianchi*  
*2*

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

### CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### *Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali*

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini di P.G.
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

#### *Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati*

- Art. 13 - Diritti dell'interessato

#### *Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni*

- Art. 14 - Sicurezza dei dati
- Art. 15 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 16 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 17 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### *Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati*

- Art. 18 - Comunicazione

### CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 19 - Tutela

### CAPO V - MODIFICHE

- Art. 20 - Modifiche regolamentari

*Stanz*

*de*

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Scicli.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010.

### *Art. 2 - Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza;
  - d) per "immagine", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
  - e) per "titolare", l'Ente Comune di Scicli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - f) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - g) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  - h) per "comunicazione", l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 – Finalità

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Scicli e collegato alla centrale operativa della Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

L'accesso alle immagini e l'eventuale identificazione dell'interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli incaricati, per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.

### Art. 4 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Scicli, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla L.R. 01.09.1990 n. 17, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08/04/2010.

La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale sul territorio comunale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a)- a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - b)- a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico e di disturbo alla quiete pubblica;
  - c)- al monitoraggio del traffico veicolare, compresa la rilevazione delle targhe;
  - d)- al controllo in materia di abbandono di rifiuti, contrastando il fenomeno di degrado urbano;
  - e)- al controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.
4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile titolare del trattamento, sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 250/99. Le telecamere devono

riprendere solo la targa del veicolo e non anche i soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni o altri utenti della strada). Inoltre, le fotografie e i video attestanti le violazioni non devono essere inviati d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma devono essere resi disponibili a richiesta degli aventi diritto, oscurando opportunamente gli altri passeggeri eventualmente a bordo del veicolo.

Le immagini registrate per l'accertamento di violazioni al codice della strada devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### *Art. 5- Notificazione*

1. Il Comune di Scicli nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive disposizioni del 08/4/2010 impartite dal garante per la protezione dei dati personali.

#### *Art. 6- Responsabile*

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona designata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale di Scicli, è individuato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lett. e) del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.. Lo stesso è nominato con apposito provvedimento del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Può essere nominato più di un Responsabile al trattamento dei dati, qualora il Comune di Scicli, stipuli una Convenzione per l'utilizzo della videosorveglianza, con altro Ente o forza di Polizia.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento che vengono designati dal responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Il Responsabile può inoltre, nominare incaricati al trattamento, anche soggetti esterni a Comando di Polizia Municipale (ad esempio Guardie particolari giurate addette alla sala controllo).
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.

*Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo*

1. L'accesso alla sala di controllo, oltre al Sindaco o suo delegato, è consentito solamente al personale in servizio della Polizia Municipale autorizzato dal Comandante ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante della Polizia Locale.
3. Possono essere autorizzati, altresì, all'accesso solo il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

*Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza*

1. Il responsabile, designa e nomina i preposti in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori di Polizia Locale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

*Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave*

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti così come indicato nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

## CAPO III

### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Sezione I

#### RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI



#### Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifiche e/o integrazioni di detto elenco.
3. Le telecamere installate sono di contesto (megapixel), di osservazione (dome ptz) e di lettura targhe (LPR) e consentono, tecnicamente, riprese video collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Comando di Polizia Municipale munito di sistema di allarme a protezione. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
4. Per ciò che concerne i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:
  - a) Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore successive alla rilevazione, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Allo scadere del predetto termine, i dati devono essere cancellati o sovrascritti automaticamente, con modalità tali da renderli inutilizzabili.
  - b) Eventuali allungamenti dei tempi di conservazione delle immagini sono da valutarsi come eccezionali e comunque solo per la necessità derivanti da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure al fine di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso;

*[Handwritten signature]*

trattandosi di attività finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, così come indicato dal Garante in allegato al suo provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010, il termine massimo di durata della conservazione delle immagini è limitato "ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione"; La richiesta di allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.

#### *Art. 11 - Obblighi degli operatori*

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### *Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini di P.G.*

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Nel caso in cui l'esigenza di conservazione delle immagini sia correlata ad esigenze investigative o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini potrà derogare il limite di conservazione previsto dall'art. 10 del presente regolamento, così come disposto al punto 3.4. del Provvedimento del Garante del 08.04.2010.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente Articolo 11, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### *Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta*

1. Il Comune di Scicli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Scicli - Area soggetta a videosorveglianza".  
L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.



2. Il Comune di Scicli, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 16, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## *Sezione II*

### *DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI*

#### *Art. 14 - Diritti dell'interessato*

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non sono trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. e), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.



*Sezione III*  
**SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI,  
LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ' DEI DATI E  
RISARCIMENTO DEI DANNI**

*Art. 15 - Sicurezza dei dati*

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 4. alla sala controllo presso la sede del Comando della Polizia Municipale, dove sono custoditi i videoregistratori, a cui può accedere, così come previsto dal precedente art. 7, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato, nella loro qualità di responsabile del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un ufficio non accessibile al pubblico.

*Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

*Art. 17 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali*

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

*Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

*Sezione IV*

**COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI**

*Art. 19- Comunicazione*

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Scicli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge,

da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### *Art. 20--Tutela*

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

### *Art. 20 - Modifiche regolamentari*

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia nel caso di successive ed eventuali modifiche.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del D. lgs n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

*[Handwritten signature]*



Modifiche ed integrazioni  
proposte dal Comandante della Polizia  
Municipale nelle funzioni della  
D. SR. Rossa Sperdote

**COMUNE DI SCICLI**  
(PROVINCIA DI RAGUSA)  
\*\*\*\*\*

*[Handwritten signatures]*

III<sup>^</sup> COMMISSIONE CONSILIARE

**Oggetto: Verbale della riunione del 5 marzo 2012 avente per oggetto "Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza".**

L'anno duemiladodici il giorno cinque del mese di marzo alle ore 12.15, nell'Ufficio della Segreteria della Presidenza del Consiglio, si è riunita la III<sup>^</sup> Commissione consiliare, convocata per discutere il "regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza".

Sono presenti i consiglieri: Aquilino, Carbone, Bramanti, Guttà ed Epiro.

È presente altresì il Comandante della Polizia Municipale, Sgarlata Maria, convocata per le ore 12 di oggi 5 marzo, giusto verbale della Commissione dell'1.3.2012.

Il Comandante riferisce di aver contattato telefonicamente nel corso della mattinata, la Dott.ssa Caruso, Dirigente della Prefettura di Ragusa e referente per quanto concerne l'attuazione dei progetti telesorveglianza PON Sicurezza Obiettivo Convergenza 2007/2013 in alcuni comuni della provincia di Ragusa, e di essere stata informata dalla stessa che nel mese di dicembre 2011, nel corso di una riunione tenutasi in Prefettura, il Comune di Scicli rappresentato dal Segretario Comunale Dott.ssa Sinatra, ha comunicato di non essere in grado di assumere gli oneri carico dell'ente per difficoltà finanziarie; è stato pertanto stabilito che l'impianto di videosorveglianza, allo stato attuale, sarà collocato e gestito presso la Tenenza Carabinieri di Scicli, mentre la gestione presso il Comando della Polizia Municipale viene rinviata per il futuro.

Viene data lettura della proposta del regolamento ed alla luce di quanto sopra, vengono proposte le seguenti modifiche ed integrazioni:

- Art. 3 - Finalità:

- nel 1° periodo, dopo "...collegato alla centrale operativa" aggiungere "*della Tenenza Carabinieri di Scicli e*";

- aggiungere il comma 2. "*Presso la centrale operativa della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere*".

- Art. 4: Trattamento dei dati personali:

comma 2: sostituire il II° paragrafo con il seguente: "*La disponibilità tempestiva di immagini presso la Tenenza Carabinieri e presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale*".

- Art. 6 - Responsabile:

- c. 1: dopo "il Comandante della Polizia Municipale in servizio", aggiungere "*il Comandante della Tenenza Carabinieri*". Dopo "...domiciliati in ragione della funzioni svolte presso il Comando della Polizia Municipale di Scicli", aggiungere: "*o presso la Tenenza Carabinieri*".

*[Handwritten signature]*



8.3.2012

Vialeoservizi

~~8~~

### Art. 1 Oggetto

- Al primo comma secondo tipo dopo la parola "Scidi punto" eliminare il "punto" per aggiungere "e collegato alla sala di controllo presso la sede della Tenenza dei carabinieri di Scidi (e presso il Comando della Polizia Locale)?"
- eliminare il secondo comma ed inserirlo al 2° comma dell'art. 3. Finalità

### Art. 2 Definizione NE

punto e) da verificare se sostituire "Comune di Scidi" con "Tendenza dei carabinieri di Scidi".

Prof

Scidi

~~8~~

## Art. 3 Finalità

Al primo comma secondo rigo "eliminare" dal comma di Serdi,

dopo il primo comma aggiungere il secondo comma già soppresso dall'art. 1.

il secondo comma <sup>della proposta ~~disposta~~</sup> diventa 3° comma.

il quarto comma diventa a partire dal ~~terzo~~ terzo ultima rigo.

## Art. 4

Trattamento dei dati personali (per le <sup>di cui sopra</sup> finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza)

al punto c) dopo la parola "veicolare virgola", aggiungere "identificazione di ingorghi e punti interventi delle Forze dell'Ordine o/o Polizia Municipale dopo il punto e) aggiungere:

g)- all'attivazione quale strumento al servizio della Protezione Civile sul territorio di Serdi;

g)- alla comunicazione agli utenti delle Strade ~~delle~~ vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra istituzione sulla viabilità;

h)- alla rilevazione dei dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali traffico;

i)- alla vigilanza del traffico veicolare;

and

al primo comma, terzo rigo, eliminare la parola "oltre",  
 e dopo le parole "suo delegato", aggiungere "una commissione  
 eletta dal Consiglio comunale e formata da tre consiglieri  
 comunali, di quali due, obbligatoriamente appartenenti alle forze  
 di opposizione ed uno, a quelle di maggioranza; cui  
 ai fini della verifica della regolarità del funzionamento  
 dell'impianto e delle operazioni effettuate, ad esclusione  
 della visione e del trattamento dei dati" ed eliminare  
 la parola "solo".

al secondo comma, ultimo rigo dopo la parola "pubblica parte"  
 aggiungere "invece nella parte aderente al controllo".

*[Handwritten signature]*

*[Vertical handwritten signature]*

## ART. 5 NOTIFICAZIONE

Al comma 1 primo rigo sostituire le parole "il Comune di Sidi,"  
con "La Tenenza dei Carabinieri,"

## Art. 6 Responsabile

DA DEFINIRE IN C.C.

## ART. 7 (SI)

## ART. 10

Al comma 2 terzo rigo, dopo la parola atto eliminare  
il punto ed aggiungere "e comunicato preventivamente  
al Consiglio Comunale,"

## Art. 14

- al primo comma punto a). sostituire le parole "ottenere la  
Conferma del" con "acquisire"
- al secondo comma primo rigo sostituire la "lett. e, n. 1," con  
la lett. C, punto 1"
- al quinto comma ultimo rigo dopo la parola "elettronica  
punto," ~~eliminare~~ eliminare il punto e sostituirlo con la  
virgola ed aggiungere "che dovrà provvedere in merito entro  
e non oltre 15 giorni."



# COMUNE DI SCICLI

(PROVINCIA DI RAGUSA)

\*\*\*\*\*

## Oggetto: Regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza.

Il Presidente dichiara aperta la seduta del Consiglio Comunale.

Invita il Comandante della Polizia Municipale ad illustrare il regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, alla luce degli emendamenti proposti dalla 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare nella riunione del 5/03/2012.

Il Consigliere Verdirame presenta a sua volta altri emendamenti al regolamento.

Visto che gli emendamenti proposti dal consigliere Verdirame si riferiscono ad articoli del regolamento per i quali sono già stati presentati emendamenti da parte della 3<sup>a</sup> commissione consiliare, si propone di sospendere per 5 minuti la seduta in modo da armonizzare ed uniformare tutti gli emendamenti in un'unica proposta da sottoporre alla votazione del Consiglio Comunale.

Alle ore \_\_\_\_ riprendono i lavori del Consiglio Comunale.

Viene data lettura del regolamento con le seguenti proposte di modifiche ed integrazioni:

**Art. 1: Oggetto:** alla fine del 1° comma dopo "Comune di Scicli", aggiungere "*e collegato alla sala di controllo presso la sede della Tenenza dei Carabinieri di Scicli e presso il Comando di Polizia Municipale*".

Eliminare il secondo comma ed inserirlo al 2° comma dell'art. 3: Finalità.

- **Art. 3 - Finalità:**

- nel 1° periodo, dopo "...collegato alla centrale operativa" aggiungere "*della Tenenza Carabinieri di Scicli e*";

- al 1° comma, dopo "coinvolti nel trattamento" aggiungere il 2° comma già soppresso dall'art. 1: "*2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010*".

- il II° paragrafo del comma 1. diventa comma 3.: "*3. L'accesso alle immagini e l'eventuale identificazione dell'interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli incaricati, per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento*";

- aggiungere il comma 4. "*4. Presso la centrale operativa della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale sono posizionati i monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere*".

- **Art. 4: Trattamento dei dati personali:**

- al comma 2: sostituire il II° paragrafo con il seguente: "*La disponibilità tempestiva di immagini presso la Tenenza Carabinieri e presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale*".

- al c. 3 lett. c) dopo "traffico veicolare", aggiungere "*identificazione di ingorghi*";

- dopo il punto e) aggiungere:

Scicli  
[Signature]

"f)- all'attivazione quale strumento al servizio della Protezione Civile sul territorio di Scicli;

g)- alla comunicazione agli utenti della strada delle vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia sulla viabilità;

h)- alla rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali di traffico";

i)- alla vigilanza del traffico veicolare".

- Art. 6 – Responsabile:

- c. 1: viene sostituito con il seguente: "I responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. f) del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., sono nominati dal Sindaco e dalla Legione Provinciale dei Carabinieri. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione degli organi preposti a nominare".

- c. 5: alla fine del comma 5, dopo "... (ad es. Guardie particolari giurate addette alla sala controllo), aggiungere "nel caso in cui il Comune stipuli apposita convenzione".

- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

- I commi 1 – 2 e 3 vengono sostituiti come segue:

"1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale autorizzati da rispettivi responsabili ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dai responsabili

3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto ai responsabili".

- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione l'impianto di videosorveglianza

- c. 1: viene sostituito con il seguente: "1. I responsabili, designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale"

- c. 3: dopo "... agli organi", aggiungere "della Tenenza Carabinieri e della"

c. 6 : "viene sostituito con il seguente:

- "6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini".

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- al c. 2 terzo rigo, dopo "apposito atto", aggiungere "e comunicato preventivamente al Consiglio Comunale".

- il c. 3: viene sostituito con il seguente:

"3. Le telecamere di cui al precedente comma 2, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso

*contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso le centrali operative. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando le sale di controllo non sono presidiate".*

- Il c. 4 viene integralmente sostituito con il seguente:

*"4. Per ciò che concerne i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:*

*La capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7 gg. 24h., giusto quanto previsto nel "Documento Tecnico" annesso all'allegato "Piattaforma della video sorveglianza integrata" alla direttiva del Ministero dell'Interno del 02/03/2012".*

- Art. 14 – Diritti dell'interessato

- al comma 1 punto a) sostituire le parole "di ottenere la conferma dell'esistenza" con "di conoscere l'esistenza";
- al comma 2 primo rigo, sostituire "lett. e), n. 1) " con "lett. c) punto 1.".
- al quinto comma ultimo rigo, dopo la parola "posta elettronica." Sostituire il punto con la virgola ed aggiungere: "che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni".

- Art. 15 – Sicurezza dei dati

- Al c. 1, secondo rigo, dopo "presso la sede del Comando della Polizia Municipale", aggiungere "e della Tenenza Carabinieri "; al quarto rigo dopo "Polizia Municipale", aggiungere " e della Tenenza Carabinieri "; al sesto rigo, eliminare "dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato " e sostituirlo con "dai Comandanti o suoi delegati"
- Al c. 2, dopo la parola "pubblico." il punto diventa "," ed aggiungere "nella parte adibita a controllo."





**COMUNE DI SCICLI**  
*Provincia di Ragusa*



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

*Scicli*  
*[Signature]*

## INDICE

### CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Trattamento dei dati personali

### CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

- Art. 5 - Notificazione
- Art. 6 - Responsabile
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo
- Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti gestione dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 9 - Accesso ai sistemi e parola chiave

### CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### *Sezione I - Raccolta e requisiti dei dati personali*

- Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini di P.G.
- Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

#### *Sezione II - Diritti dell'interessato nel trattamento dei dati*

- Art. 14 - Diritti dell'interessato

#### *Sezione III - Sicurezza nel trattamento dei dati, limiti alla utilizzabilità dei dati e risarcimento dei danni*

- Art. 15 - Sicurezza dei dati
- Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 17 - Limiti alla utilizzazione di dati personali
- Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

#### *Sezione IV - Comunicazione e diffusione dei dati*

- Art. 19 - Comunicazione

### CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

- Art. 20 - Tutela

### CAPO V - MODIFICHE

- Art. 21 - Modifiche regolamentari

*Handwritten signature*

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

### *Art. 1 - Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza attivato nel territorio urbano del Comune di Scicli e collegato alla sala di controllo presso la sede della Tenenza dei Carabinieri di Scicli e presso il Comando di Polizia Municipale.

### *Art. 2 - Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
  - a) per "banca di dati", il complesso organizzato di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
  - b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, rilevati con trattamenti di immagini tramite il sistema di videosorveglianza;
  - d) per "immagine", il dato trattabile con metodo analogico o digitale, costituito da una rappresentazione visiva di una persona, di un ambiente o di una cosa. L'immagine raffigurante o contenente qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, costituisce dato personale;
  - e) per "titolare", l'Ente Comune di Scicli, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - f) per "responsabile", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - g) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - h) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;
  - i) per "comunicazione", l'informazione di dati personali trasmessa a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - j) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
  - k) per "dato anonimo", il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
  - l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### *Art. 3 - Finalità*

*Scicli*  
*[Signature]*

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, gestito dal Comune di Scicli e collegato alla centrale operativa della Tenenza Carabinieri di Scicli e della Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dal Garante della Privacy in data 08/04/2010.
3. L'accesso alle immagini e l'eventuale identificazione dell'interessato devono essere effettuati solo in caso di necessità e solo dagli incaricati, per l'esclusivo perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.
4. Presso la centrale operativa della Tenenza dei Carabinieri e della Polizia Municipale sono posizionati monitor per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere.

#### *Art. 4 - Trattamento dei dati personali*

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Scicli, in particolare dal D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n.616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, dalla Legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dalla L.R. 01.09.1990 n. 17, dallo Statuto e dai regolamenti comunali vigenti, nonché al provvedimento del Garante della Privacy approvato in data 08/04/2010.

La disponibilità tempestiva di immagini presso la Tenenza Carabinieri e presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
  - a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico e di disturbo alla quiete pubblica;
  - c) al monitoraggio del traffico veicolare, identificazione di ingorghi, compresa la rilevazione delle targhe;
  - d) al controllo in materia di abbandono di rifiuti, contrastando il fenomeno di degrado urbano;
  - e) al controllo di determinate aree tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - f) all'attivazione quale strumento al servizio della Protezione Civile sul territorio di Scicli;
  - g) alla comunicazione agli utenti della strada delle vie di maggiore intensità di traffico ed ogni altra notizia sulla viabilità;
  - h) alla rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali di traffico";
  - i) alla vigilanza del traffico veicolare.



4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
5. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile titolare del trattamento, sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica od il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Municipale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 250/99. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e non anche i soggetti non coinvolti nell'accertamento amministrativo (es. pedoni o altri utenti della strada). Inoltre, le fotografie e i video attestanti le violazioni non devono essere inviati d'ufficio al domicilio dell'intestatario del veicolo, ma devono essere resi disponibili a richiesta degli aventi diritto, oscurando opportunamente gli altri passeggeri eventualmente a bordo del veicolo.

Le immagini registrate per l'accertamento di violazioni al codice della strada devono essere conservate per il periodo di tempo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di una sanzione e alla definizione del possibile contenzioso, in conformità alla normativa di settore.

## CAPO II

### OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

#### *Art. 5- Notificazione*

1. Il Comune di Scicli nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 e successive disposizioni del 08/4/2010 impartite dal garante per la protezione dei dati personali.

#### *Art. 6- Responsabile*

1. I responsabili del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. f) del presente regolamento e nel rispetto di quanto disciplinato dal D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i., sono nominati dal Sindaco e dalla Legione Provinciale dei Carabinieri. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione degli organi preposti a nominare.
2. Può essere nominato più di un Responsabile al trattamento dei dati, qualora il Comune di Scicli, stipuli una Convenzione per l'utilizzo della videosorveglianza, con altro Ente o forza di Polizia.
3. Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.

4. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
5. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione. Gli incaricati del materiale trattamento che vengono designati dal responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Il Responsabile può inoltre, nominare incaricati al trattamento, anche soggetti esterni a Comando di Polizia Municipale (ad esempio Guardie particolari giurate addette alla sala controllo), nel caso in cui il Comune stipuli apposita convenzione.
6. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei supporti informatici, nonché le parole chiavi per l'utilizzo dei sistemi.

#### *Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo*

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale autorizzati da rispettivi responsabili ed agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dai responsabili.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla centrale operativa solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto ai responsabili.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali,
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

#### *Art. 8 - Nomina degli incaricati e dei preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza*

1. I responsabili, designano e nominano gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli operatori della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale.
2. I preposti andranno nominati tra gli agenti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi della Tenenza Carabinieri e della Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
6. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso alla sala operativa ed alle postazioni per l'estrapolazione delle immagini.



*Art. 9 - Accesso ai sistemi e parole chiave*

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e ai preposti così come indicato nei punti precedenti.
2. I preposti, previa comunicazione scritta al responsabile, potranno autonomamente variare la propria password.

**CAPO III**

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

*Sezione I*

*RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI*

*Art. 10 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali*

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 4, comma 3, lett. c), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate sul territorio comunale, in conformità all'elenco dei siti di ripresa, predisposto dall'Amministrazione Comunale con apposito atto e comunicato preventivamente al Consiglio Comunale. Detta procedura verrà seguita anche in caso di modifica e/o integrazione di detto elenco.
3. Le telecamere installate di cui al precedente comma 2, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno inviati presso le centrali operative. In queste sedi le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su appositi server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando le sale di controllo non sono presidiate.
4. Per ciò che concerne i dati raccolti con sistemi di videosorveglianza e i supporti utilizzati si definisce quanto segue:

La capacità di storage deve essere dimensionata per la registrazione contemporanea di tutte le telecamere al massimo frame rate consentito dalle stesse e/o dalla connettività, per un periodo di almeno 7 gg. 24h., giusto quanto previsto nel "Documento Tecnico" annesso all'allegato

*[Handwritten signature]*

“Piattaforma della video sorveglianza integrata” alla direttiva del Ministero dell’Interno del 02/03/2012”.

*Art. 11 - Obblighi degli operatori*

1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 3, e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

*Art. 12 - Accertamenti di illeciti ed indagini di P.G.*

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato od il responsabile della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

Nel caso in cui l'esigenza di conservazione delle immagini sia correlata ad esigenze investigative o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini potrà derogare il limite di conservazione previsto dall'art. 10 del presente regolamento, così come disposto al punto 3.4. del Provvedimento del Garante del 08.04.2010.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente Articolo 11, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Locale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

*Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta*

1. Il Comune di Scicli, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del decreto legislativo 30/6/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: “Comune di Scicli - Area soggetta a videosorveglianza”.  
L'informativa può non essere resa quando i dati personali sono trattati per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati.
2. Il Comune di Scicli, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 16, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Bward  
J

## Sezione II

### DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

#### Art. 14 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - 3) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), punto 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

## Sezione III

### SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

#### Art. 15 - Sicurezza dei dati

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 10, comma 4. alla sala controllo presso la sede del Comando della Polizia Municipale e della Tenenza Carabinieri, dove sono custoditi i videoregistratori, a cui può accedere, così come previsto dal precedente art. 7, oltre il Sindaco o suo delegato, solo ed esclusivamente il personale in servizio della Polizia Municipale e della Tenenza Carabinieri, debitamente istruito sull'utilizzo dell'impianto e debitamente incaricato ed autorizzato per iscritto dai Comandanti o suoi delegati, nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali ad effettuare le operazioni del trattamento dei dati.
- 2) La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in un ufficio non accessibile al pubblico, nella parte adibita a controllo.
- 3) L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### *Art. 16 - Cessazione del trattamento dei dati*

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### *Art. 17- Limiti alla utilizzabilità di dati personali*

1. La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### *Art. 18 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali*

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### *Sezione IV*

## *COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI*

### *Art. 19- Comunicazione*

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Scicli a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 39 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

*Scicli*

## **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

### *Art. 20 - Tutela*

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 6.

## **CAPO V**

### **MODIFICHE**

### *Art. 21 - Modifiche regolamentari*

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia nel caso di successive ed eventuali modifiche.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del D. lgs n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

*Man*  
*de*